

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, da valere ad ogni effetto di legge tra:

L'ARSIAM, di seguito denominata anche committente o Agenzia, con sede legale in Campobasso (CB) in via G. Vico n. 4, Codice Fiscale 01541820708, nella persona del Direttore Generale Dott. Antonio Iacobucci

e

Il dr. DI BARTOLOMEO Michele (di seguito denominata collaboratore), nato a Ripalimosani il 19/09/1976 residente in Via G.di Vittorio,2 – 86025 Ripalimosani - (CB)

Cod Fiscale : DBR MHL 76P19 H313 W

PREMESSO

- che la Regione Molise, Direzione Generale della Giunta, con determinazione del Direttore Generale, n. 151 del 20.02.2013, ha approvato il programma di attuazione dell'azione 7 – progetti integrati e sistema regionale della biodiversità- misura 2.1.4. affidando all'ARSIAM la realizzazione di tutte le fasi previste dalle Linee progettuali nn. 2, 3 del programma in parola ;
- che l'ARSIAM è titolare delle azioni del progetto di cui sopra e finanziato dalla Regione Molise per un importo previsionale di € 1.600.000,00;
- che l'ARSIAM ha stipulato in data 28 febbraio 2013 un apposito protocollo d'intesa con la Regione Molise;
- che l'Agenzia intende realizzare e portare a termine, nei tempi stabiliti nel cronoprogramma, tutte le attività previste nelle linee di progetto;
- che a tal fine l'Agenzia ha individuato un collaboratore esterno al quale affidare la realizzazione di alcune attività previste nel progetto;
- che il collaboratore si è reso disponibile a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali indicate;
- che è interesse delle parti stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa senza vicolo di subordinazione avente ad oggetto una prestazione d'opera ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del Codice civile, nonché degli artt. 61 e segg. D. Lgs. 276/2003 e successive modificazione e /o integrazioni;

si conviene quanto segue:

Art. 1

A decorrere dal 16/06/2014 il collaboratore provvederà a svolgere in favore del committente le seguenti prestazioni di lavoro non subordinato che costituiscono gli obiettivi del progetto da realizzare:

- Promuovere la conservazione della biodiversità e la tutela e diffusione di sistemi agroforestali ad alto valore naturale;
- Promuovere la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde;
- Promuovere la tutela del territorio ed incentivare il concetto di qualità complessiva dell'ambiente;
- promuovere la conoscenza dell'habitat attraverso l'approccio dimostrativo;
- incentivare la consapevolezza del rapporto ecoambientale e favorire l'adozione di comportamenti positivi;
- realizzare schede e mappe del germoplasma;
- promuovere e realizzare attività divulgative e seminari;

Le indicate prestazioni lavorative sono riconducibili alle linee progettuali 2 e 3 del programma di attuazione dell'azione 7 – progetti integrati e sistema regionale della biodiversità- misura 2.1.4.

In particolare il collaboratore dovrà svolgere le seguenti attività :

- Rilievi botanici e floristici per l'osservazione e l'analisi della variazione nel tempo della Biodiversità dei pascoli molisani nei siti georeferenziati, compilazione di schede di rilevamento, informazioni sulla gestione delle aree a pascolo mediante indagine/interviste agli allevatori;
- Localizzazione nelle aree incolte e/o abbandonate delle reti idriche e delle risorse genetiche autoctone con la compilazione di schede descrittive;
- Prelievo di campioni nei pascoli e nelle aree incolte e/o abbandonate di: terreno, acqua, radici e piante autoctone per le successive analisi di laboratorio e compilazione di schede di rilevamento;
- Collaborazione alla redazione di proposte di intervento innovative per il miglioramento della qualità dei pascoli, il recupero delle aree incolte e/o abbandonate, il consolidamento delle superfici a rischio di erosione e il mantenimento della Biodiversità;
- Informatizzazione dati raccolti e collaborazione alla realizzazione di attività divulgative.

Art. 2

L'incarico ha natura di collaborazione coordinata e continuativa e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt.2222 ed seguenti del Codice Civile, trattandosi di prestazione d'opera senza vincolo di subordinazione.

Le prestazioni saranno svolte con continuità, ma senza obbligo né di esclusività né di osservanza di un orario di lavoro, rigidamente predefinito restando libero il collaboratore di impiegare nello svolgimento della sua attività il tempo che riterrà opportuno; tuttavia, svolgendosi la collaborazione nei locali aziendali e dovendosi coordinare con le esigenze organizzative, tecniche e produttive del committente, nonché con le finalità del progetto, il collaboratore non potrà essere presente nei

locali stessi prima delle ore 9.00 e dopo le ore 14.00 e nelle sole giornate del lunedì e mercoledì oltre la fascia oraria 14.30 – 17.30, nonché nei giorni in cui questi restano chiusi all'accesso del personale.

Art. 3

Il collaboratore dovrà prestare la sua collaborazione personalmente ed ai soli fini della valutazione dell'apporto collaborativo dovrà certificare il suo impegno redigendo un prospetto di riepilogo, per singole giornate, delle ore di attività prestate per il progetto in parola.

Art. 4

La collaborazione sarà prestata in piena autonomia, restando il collaboratore obbligato soltanto al conseguimento del risultato dell'attività oggetto del presente rapporto, senza che debba osservare alcuna direttiva specifica né rispondere in via gerarchica ad alcun membro dell'organizzazione aziendale; in particolare, oltre a non dover osservare un orario di lavoro, il collaboratore non dovrà giustificare assenze né assoggettarsi al codice disciplinare aziendale.

Art. 5

Resta fermo il coordinamento del collaboratore con l'organizzazione del Committente, con gli altri collaboratori e con il Responsabile del programma per quanto necessario ai fini della realizzazione dello stesso.

Art. 6

Il corrispettivo della collaborazione è indipendente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa e sarà così calcolato: compenso lordo euro 14.850,00 da corrispondere in 11 rate mensili di euro 1.350,00.

Sui compensi erogati al collaboratore il committente effettuerà le ritenute fiscali e contributive e assicurative obbligatorie per legge.


Le parti si danno reciprocamente atto che essendo il progetto finanziato dalla Regione Molise in modo finalizzato, il rispetto dei termini ordinari relativi al pagamento del corrispettivo da parte della Agenzia è subordinato all'erogazione materiale dei fondi assegnati a tale scopo in favore dell'ARSIAM da parte dell' Ente Regionale.

Art. 7

Il collaboratore dovrà prestare la sua attività con correttezza e buona fede; gli è fatto, in particolare, divieto di svolgere attività in concorrenza con quella del committente e di divulgare qualsiasi notizia relativa al committente, che abbia natura confidenziale o riservata, di cui sia comunque venuto a conoscenza.

Art. 8

Ogni e qualsiasi spesa sostenuta dal collaboratore nello svolgimento del rapporto resterà a suo integrale carico, essendosene tenuto conto nel determinare la misura del corrispettivo.



Art. 9

Il presente rapporto, senza necessità di disdetta alcuna od obbligo di preavviso, cesserà il 30/04/2015; ciascuna delle parti potrà comunque risolvere il presente contratto per inadempimento grave ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., così come potrà recedere da esso con preavviso di un mese. Il collaboratore potrà liberamente recedere dal contratto, osservando un preavviso minimo di 10 giorni.

Il committente avrà diritto di risolvere senza preavviso il presente rapporto, mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a) l'inattività del collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 7 giorni, nonché il reiterarsi dell'irregolare svolgimento dell'attività;
- b) l'assunzione di analogo rapporto da parte del collaboratore con altri committenti;
- c) l'assoggettamento del collaboratore a procedura concorsuale ovvero promovimento di azione penale a suo carico.
- d) mancata approvazione della progettazione esecutiva, prevista dal programma, da parte della Regione Molise o approvazione parziale della progettazione esecutiva tale da non assicurare la compatibilità finanziaria del programma complessivo;

Art. 10

Al rapporto si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al D.Lgs. 81/08, e successive modifiche e integrazioni, relativamente al tempo in cui la prestazione lavorativa si svolgerà nei luoghi di lavoro del committente; al riguardo il collaboratore dà atto di essere stato informato circa le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute, di avere ricevuto istruzioni adeguate e di esser stato comunicato il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il collaboratore si obbliga, conseguentemente, a prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone su cui possano ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni.

In particolare, dovrà:

osservare le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della protezione collettiva ed individuale; utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a sua disposizione; segnalare al committente le deficienze dei mezzi e dispositivi di protezione; contribuire, insieme al committente, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Art. 11

La collaborazione oggetto del presente contratto non è trasferibile.

Art. 12

Il collaboratore dichiara sotto la propria responsabilità di non svolgere altra attività lavorativa subordinata o analoga al presente contratto e si impegna a comunicare eventuali iscrizioni a



gestioni o casse previdenziali; il collaboratore si impegna a comunicare, per iscritto al committente, ogni eventuale variazione.

Art. 13


Le parti si danno reciprocamente atto che il rapporto di cui al presente contratto sostanzia una collaborazione coordinata e continuativa a progetto ai sensi della vigente normativa tributaria, previdenziale e antinfortunistica.

Art. 14


Il collaboratore con la sottoscrizione del presente contratto, esprime il proprio consenso previsto dal D.lgs 196/2003, al trattamento dei suoi dati personali da parte del committente per le finalità connesse o strumentali all'esercizio stesso.

Campobasso, li

Il committente




Il collaboratore



Le parti approvano esplicitamente e sottoscrivono le previsioni degli art. 1,2,3, 6, 7, 8 e 9

Campobasso, li

Il committente



Il collaboratore

